

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 144/CGF– RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello Dr. Vito Giampietro – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA
COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)

L’A.S. Coop Atlante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012) che le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 in quanto responsabile di gravi e ripetute intemperanze nonché di comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori e da un dirigente (Tonelli Jacopo) di essa reclamante in occasione della gara Coop Atlante/Cus Pisa disputata il 16.12.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5.

Contesta la descrizione degli eventi risultante dal rapporto di gara sottolineandone le contraddizioni e le incongruenze e chiede una riduzione dell’importo sanzionatorio.

L’appello, fondato, va accolto.

Il C.G.S. vigente, se non per particolari violazioni disciplinari, non prevede parametri di riferimento per la determinazione quantificatoria delle sanzioni pecuniarie che, perciò vanno ricercati "aliunde".

Un criterio ragionevolmente adottabile è il raffronto con il regime sanzionatorio seguito, in casi simili o analoghi, nell’ambito del comparto professionistico in cui l’entità delle ammende irrogate è, se non proprio uguale, molto vicina quella contestata dalla reclamante.

Ciò posto, è evidente che l’importo della sanzione quantificato in primo grado si riveli eccessivo e sproporzionato non solo riguardo alla gravità delle infrazioni perseguite, ma anche e principalmente alla tipologia del contesto -Campionato Under 21 - in cui vennero commesse ed alla notoria ridotta potenzialità finanziaria di un sodalizio militante nell’area dilettantistica.

L’eccesso di proporzione va pertanto corretto riducendo ad € 500,00 la sanzione già comminata alla società cui va restituita la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione dell’ammenda a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti;
Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2013 INFLITTA AL SIG. TONELLI JACOPO SEGUITO GARA COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)

L’A.S. Coop. Atlante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012) che ha inflitto al tesserato di essa reclamante, Tonelli Jacopo l’inibizione fino al 30.1.2013 perchè, quale dirigente addetto agli ufficiali di gara, in occasione dell’incontro Coop. Atlante/Cus Pisa, disputato il 16.12.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, manteneva un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro, gli rivolgeva una frase offensiva e, dopo essere stato espulso, raggiungeva gli spalti persistendo nel suo atteggiamento.

Contesta la descrizione degli eventi risultante dal rapporto di gara, di cui sottolinea le contraddizioni e le incongruenze, e chiede una riduzione dell’inibizione.

Il reclamo non ha fondamento.

La durata, infatti, del periodo della sanzione rispetta pienamente le previsioni normative in materia posto che la condotta realizzata dal Tonelli risulta non solo aggravata dalla sua specifica qualità e dalla reiterazione, ma anche dalla violazione della norma di cui alla Circolare n.2 del 3.9.2012, punto 12/2 che impone ai tesserati espulsi di permanere fino alla fine dell’incontro nella zona degli spogliatoi, e ciò senza tener conto che parte di essa ha avuto afflittività virtuale perchè coincidente con la sosta attuata per le festività natalizie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete